



**Relazione della Banca d'Italia al Comitato di Sicurezza Finanziaria  
sull'attività di vigilanza e controllo antiriciclaggio ai sensi dell'art. 5,  
comma 3, lett. b) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231**

**Anno 2013**

PAGINA BIANCA

**INDICE****Premessa****1. L'attività internazionale**

## 1.1 Il GAFI

## 1.2 Il Comitato di Basilea

## 1.3 L'Anti-Money Laundering Committee

## 1.4 L'assistenza tecnica in materia antiriciclaggio

**2. L'attività regolamentare della Banca d'Italia in attuazione del d.lgs. 231/2007**

## 2.1 Il provvedimento sull'adeguata verifica della clientela.

## 2.2 Il provvedimento sulle registrazioni in archivio unico informatico

## 2.3 Il tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze

**3. L'attività di vigilanza e controllo a livello nazionale**

## 3.1 Le ispezioni di vigilanza

## 3.1.1 Le ispezioni generali e settoriali

## 3.1.2 Le verifiche presso le dipendenze delle banche

## 3.2 I controlli di vigilanza cartolare

## 3.3 Il profilo "antiriciclaggio" nei procedimenti amministrativi di vigilanza

## 3.4 Le procedure sanzionatorie

## 3.5 Principali criticità riscontrate e prospettive evolutive

**4. La collaborazione con altre autorità**

## 4.1 La collaborazione con l'Autorità giudiziaria

## 4.2 La collaborazione con la UIF

## 4.3 La collaborazione con gli organi investigativi

## 4.4 La collaborazione con la Consob

**5. La partecipazione al Comitato di Sicurezza Finanziaria****6. L'attività di formazione e di sensibilizzazione****7. La sorveglianza sul sistema dei pagamenti**

PAGINA BIANCA

## **Premessa**

Con il presente documento la Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia adempie agli obblighi previsti dall'art. 5, comma 3, lett. b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 nei confronti del Comitato di Sicurezza Finanziaria, illustrando l'attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo svolta nel corso dell'anno 2013 sulle banche e sugli intermediari finanziari non bancari nell'ambito dell'attività di vigilanza prudenziale disciplinata dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (cd. Testo Unico Bancario) e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (cd. Testo Unico della Finanza). Il presente documento dà anche conto del contributo all'attività di contrasto dei reati in questione che la Banca d'Italia presta nell'esercizio della funzione di Sorveglianza sul sistema dei pagamenti, ai sensi dell'art. 146 del Testo Unico bancario.

\*\*\*

Nel corso del 2013 si è intensificato il coinvolgimento della Banca d'Italia nelle attività svolte nei principali fori di cooperazione internazionale per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; l'Istituto ha messo le proprie competenze tecniche a servizio delle iniziative volte a salvaguardare l'integrità del sistema finanziario internazionale.

Sul fronte nazionale, di rilievo è stata l'attività regolamentare ai sensi dell'art. 7, d.lgs. 231/2007. D'intesa con la Consob e l'Ivass, sono state emanate le disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela che le banche e gli intermediari finanziari devono adottare a fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. La nuova disciplina ha richiesto alcune modifiche al Provvedimento sulla tenuta dell'archivio unico informatico.

L'attività di controllo, cartolare e ispettiva, sul rispetto delle regole antiriciclaggio da parte degli intermediari vigilati è stata rafforzata, quale parte integrante dell'azione di vigilanza a tutela della sana e prudente gestione dei singoli e dell'integrità del sistema nel suo complesso. La Banca d'Italia attribuisce a tali verifiche un particolare rilievo in un contesto nel quale l'ordinamento riconosce l'autonomia degli intermediari nella scelta delle metodologie e delle tecniche di gestione del rischio.

Il medesimo impegno ha connotato la collaborazione istituzionale con l'Autorità giudiziaria, le Amministrazioni pubbliche, gli organi investigativi e la UIF, con i quali lo scambio d'informazioni si è confermato intenso e proficuo.

Un'efficace applicazione della normativa antiriciclaggio presuppone la piena consapevolezza delle finalità e dei principi che ne sorreggono l'impianto. E' dunque proseguita in tal senso l'attività di sensibilizzazione e formazione attraverso incontri e seminari per stimolare gli operatori a mantenere alta la vigilanza sul tema.

## **1. L'attività internazionale**

### **1.1 Il GAFI**

A seguito dell'approvazione delle nuove Raccomandazioni, nel corso del 2013 il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) ha dedicato la propria attenzione alla soluzione di questioni interpretative e procedurali in vista dell'avvio del nuovo round di valutazioni sui sistemi

nazionali antiriciclaggio. In tale contesto, particolare rilievo assume la pubblicazione di un documento di *guidance* sulle modalità di elaborazione del cd. *National Risk Assessment* (cfr. infra para. 5), esercizio che dovrà essere svolto da ogni Stato membro al fine di valutare la propria esposizione ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

In connessione con tali iniziative, anche l'organizzazione interna dei gruppi di lavoro permanenti è stata rivista al fine di razionalizzare le attività svolte e favorire una più ampia sinergia tra le aree di lavoro. L'Assemblea Plenaria di giugno 2013 ha quindi visto la nascita di nuovi gruppi denominati *Policy Development Group* (PDG), *Evaluation and Compliance Group* (ECG) e *Risk, Trends and Methods Group* (RTMG) che hanno sostituito, rispettivamente, il WGTM, il WGEI e il WGTYP. Rimane ferma l'attività dell'*International Cooperation Review Group* (ICRG).

La Banca d'Italia ha contribuito, quale membro della delegazione italiana, alle attività svolte dal GAFI nel 2013. In particolare, rappresentanti dell'Istituto, appartenenti alla funzione di Vigilanza e alla funzione di Sorveglianza sul sistema dei pagamenti, hanno preso parte stabilmente alle Assemblee Plenarie tenute nell'anno nonché agli incontri dei diversi gruppi di lavoro.

Il PDG ha ricevuto il mandato di curare la manutenzione dell'apparato di standard e linee guida del GAFI, individuando anche eventuali nuovi profili di interesse per l'azione dell'organismo. In particolare, il gruppo ha elaborato in corso d'anno linee guida sull'applicazione della raccomandazione sulle *Politically Exposed Persons* (PEPs), sull'applicazione delle sanzioni finanziarie contro i terroristi, sui rischi derivanti dai metodi di pagamento innovativi (carte prepagate, pagamenti con telefono cellulare e su internet). Ha inoltre promosso una revisione delle linee guida sul *risk-based approach* al fine di renderle maggiormente rispondenti alle esigenze e alle specificità delle varie categorie di soggetti obbligati. Ha infine avviato una collaborazione con il gruppo G20 dedicato alla lotta alla corruzione per valutare le sinergie con la disciplina antiriciclaggio.

L'ECG ha portato a termine il lavoro sulla metodologia da utilizzare nel nuovo ciclo di valutazione dei sistemi nazionali che inizia nel 2014. L'Italia sarà uno dei primi paesi a sperimentare tale metodologia – che include non solo una valutazione sul rispetto formale delle Raccomandazioni (cd. *technical compliance*), ma anche un giudizio sull'efficacia concreta (*effectiveness*) delle misure adottate dai singoli Paesi – quando verrà esaminata dal Fondo Monetario Internazionale nel quadro del *Financial Sector Assessment Program* (FSAP) a partire dal secondo semestre 2014.

Il RTMG ha aggiornato le analisi del GAFI sulle tecniche di riciclaggio attraverso il commercio di diamanti e pietre preziose nonché sui rischi relativi all'utilizzo di canali finanziari non ufficiali (come, ad esempio, l'*hawala*). Ulteriori progetti di studio sono stati avviati sulle tecniche di riciclaggio tramite uso del contante e dei metalli preziosi. Il gruppo ha affrontato anche la tematica della moneta virtuale nell'ambito di una *Strategic Surveillance Initiative* nell'ambito della quale è emerso che lo sviluppo di tali strumenti di pagamento pone rilevanti rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo legati a un loro possibile utilizzo a fini illeciti.

Nel corso del 2013, il GAFI ha inoltre periodicamente aggiornato la lista delle giurisdizioni non cooperative nei settori dell'antiriciclaggio e del contrasto del terrorismo; ad ottobre 2013, erano presenti sulla cd. lista nera 13 giurisdizioni (Algeria, Corea del Nord, Ecuador, Etiopia, Indonesia, Iran, Kenya, Myanmar, Pakistan, Siria, Tanzania, Turchia, e Yemen). Il GAFI ha altresì svolto un

attento monitoraggio dei progressi compiuti dai Paesi che si sono dichiarati disponibili a collaborare con l'organismo per rimediare alle manchevolezze rilevate in materia<sup>1</sup>.

## 1.2 Il Comitato di Basilea

La Banca d'Italia partecipa ai lavori dell'*Anti-Money Laundering Expert Group* (AMLEG), istituito in seno al Comitato di Basilea, con il compito di fornire ausilio al Comitato nel campo della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Nel corso dell'anno, l'AMLEG ha dedicato la propria attenzione all'aggiornamento delle linee guida emanate nel tempo dal Comitato per il settore bancario in materia antiriciclaggio<sup>2</sup>. Tale aggiornamento si è reso necessario per tener conto delle novità introdotte dai nuovi standard del GAFI, tra cui, in particolare, la generalizzazione del ricorso all'approccio in base al rischio che determina la necessità per gli intermediari bancari di dotarsi di adeguati strumenti per valutare il profilo di rischio del singolo cliente al fine di modulare le misure antiriciclaggio da adottare.

Dopo la fase di consultazione con il pubblico, le nuove linee guida "*Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism*" sono state emanate dal Comitato di Basilea nel gennaio 2014. In linea con le indicazioni del GAFI, il documento prevede che le banche devono definire politiche e procedure antiriciclaggio (ad es., di adeguata verifica della clientela, di registrazione, di segnalazione di operazioni sospette, di monitoraggio delle liste antiterrorismo) - pienamente integrate nel più generale sistema di *risk management* - per garantire la correttezza dei comportamenti dell'intermediario e contribuire a rendere immune la struttura aziendale da infiltrazioni di origine criminale. A tal fine, è necessario che vengano elaborate - anche a livello di gruppo - appropriate soluzioni organizzative e dei controlli interni destinate a costituire la struttura portante di tali *policies* aziendali.

In parallelo, anche le Autorità di vigilanza bancaria devono adottare in materia antiriciclaggio una *risk-based supervision* basata su una metodologia dei controlli capace di individuare e analizzare le vulnerabilità cui sono esposti gli intermediari vigilati. In tal senso, le Autorità devono dotarsi di adeguate professionalità per valutare la capacità degli intermediari di assicurare la sana e prudente gestione, alla luce sia dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incombono in ambito domestico sia - per i gruppi *cross-border* - di quelli presenti nelle rispettive giurisdizioni straniere di attività.

## 1.3 L'Anti-Money Laundering Committee

La Banca d'Italia è membro del *Anti-Money Laundering Committee* (AMLC), costituito nel 2011 dalle tre Autorità di Vigilanza europee (EBA, EIOPA e ESMA) con il compito di assicurare, tra l'altro, l'uniforme applicazione della regolamentazione europea antiriciclaggio.

Nel 2013, il Comitato si è occupato sia di problemi applicativi attinenti alla normativa vigente (cfr. punti 1 e 2) sia di questioni relative agli sviluppi futuri della vigilanza in materia antiriciclaggio come prefigurati dalla proposta di IV direttiva (cfr. punti 3 e 4).

<sup>1</sup> Cfr. *Public Statements* del GAFI di febbraio, giugno e ottobre 2013, disponibili sul sito internet [www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org).

<sup>2</sup> BCBS, *Prevention of criminal use of the banking system for the purpose of money-laundering*, December 1988; *Customer due diligence for banks*, October 2001; *General Guide to Account Opening and Customer Identification*, February 2003 and *Consolidated KYC Risk Management*, October 2004.

### 1) Servizi di pagamento prestati in regime di libera prestazione di servizi

La direttiva 2007/64/CE (cd. PSD) consente agli Istituti di pagamento di operare in regime di libera prestazione di servizi in altri paesi della comunità con reti di agenti iscritti nei soli elenchi del paese di origine<sup>3</sup>. In questo contesto, il Comitato ha condotto indagini sulle modalità con le quali, nei vari paesi, è svolta la vigilanza sull'attività di tali agenti, con l'obiettivo di verificare l'adeguatezza dei controlli antiriciclaggio. E' emerso che:

- le autorità *home* (cui la PSD affida in via generale i controlli sugli agenti, anche in caso di attività transfrontaliera) generalmente non dispongono dei mezzi necessari per presidiare l'attività svolta all'estero dagli agenti iscritti nei propri elenchi;
- i paesi europei più esposti al rischio di operazioni illecite da parte degli agenti esteri attivi sul proprio territorio hanno adottato soluzioni normative che abilitano le autorità *host* a ispezionare in via autonoma gli agenti insediati sul proprio territorio e a sanzionarli in caso di violazione degli obblighi antiriciclaggio locali; alcuni di questi (tra cui l'Italia oltre a Spagna e Belgio) sono arrivati a richiedere agli IP l'istituzione di "punti di contatto" se si avvalgono di agenti sul proprio territorio.

I risultati dell'indagine sono stati compendati in tre rapporti<sup>4</sup> trasmessi alla Commissione Europea affinché ne tenga conto nel più ampio processo di revisione della direttiva PSD in corso.

### 2) Adeguatezza verifica a distanza

L'*AML Committee* ha condotto un'indagine sulle modalità con le quali i vari paesi hanno recepito l'art. 13, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE, il quale, nel prevedere un'adeguata verifica rafforzata per la clientela non fisicamente presente, indica una serie di misure aggiuntive (quale ad es. l'acquisizione di documenti supplementari) che gli Stati membri possono chiedere agli intermediari di assumere per bilanciare il maggiore rischio sotteso all'assenza fisica del cliente.

L'indagine ha messo in evidenza che in genere gli Stati membri hanno fornito agli intermediari indicazioni puntuali circa le modalità con cui effettuare l'adeguata verifica a distanza<sup>5</sup>. Il Comitato ha ritenuto tale tecnica normativa non in linea con il principio dell'approccio basato sul rischio in virtù del quale gli intermediari dovrebbero essere liberi di individuare le misure di contrasto al riciclaggio più adeguate in relazione al rischio specifico posto dal singolo caso. Il "*Report on 'Distance' or Non-face-to-face CDD*" (redatto in esito a tali riflessioni) ha sottolineato come le differenti prassi applicative possano risolversi in ostacoli allo sviluppo del mercato finanziario europeo, chiedendo alla Commissione di formulare proposte affinché la IV direttiva antiriciclaggio detti criteri uniformi in materia di adeguata verifica a distanza<sup>6</sup>.

<sup>3</sup> Cfr. per le iniziative adottate negli anni precedenti sul tema dal Comitato, le Relazioni al CSF 2011 e 2012.

<sup>4</sup> "*Supervisory collaboration under PSD article 25(3) and cost recovery of agent inspections of cross border Payment Institutions*"; "*Micro-Survey on Payment Service Providers Authorized under Article 26 of the Payment Services Directive (2007/64/EU) in the light of FATF Recommendation 14*"; "*Micro-Survey on Member States' Practices as regards Agents of Payment Institutions Authorized in another Member State – Application of Local AML/CTF Legislation and questions related to Article 17 (6) of the Payment Services Directive (2007/64/EU)*".

<sup>5</sup> In Italia l'art. 28 del d.lgs. n. 231/2007 che disciplina l'adeguata verifica a distanza riproduce quasi letteralmente il disposto dell'art. 13 della direttiva 2005/60. Indicazioni più puntuali sulle modalità di esecuzione dell'adeguata verifica a distanza sono dettate dal Provvedimento Banca d'Italia 3 aprile 2013, sul quale cfr. *infra*.

<sup>6</sup> In linea con quanto auspicato nel Rapporto, la proposta di IV direttiva valorizza il principio del *risk based approach*, cui già si ispira la legislazione europea, riducendo il numero di fattispecie giudicate *ex lege* a maggior rischio di riciclaggio (rimarranno tali solo le ipotesi dei conti di corrispondenza con intermediari esteri e i rapporti con persone politicamente esposte). L'accresciuta autonomia degli intermediari sarà bilanciata dal fatto che: i) in allegato alla direttiva saranno elencati una serie di fattori (tra cui la mancanza di presenza fisica) indicativi di un maggior rischio di riciclaggio che gli intermediari dovranno comunque avere presenti nello stabilire il grado di rischio di riciclaggio sotteso al rapporto di volta in volta acceso; ii) le ESAs dovranno emanare linee guida (indirizzate sia alle Autorità di vigilanza che agli intermediari) sui fattori di rischio da prendere in considerazione e le misure da adottare nelle

### **3) Supervisione basata sul rischio**

Il Comitato ha avviato riflessioni sulle modalità con cui impostare una vigilanza basata sul rischio come richiesto dalle nuove Raccomandazioni del GAFI e dalla proposta di IV direttiva antiriciclaggio<sup>7</sup>. In tale contesto, nel 2013 le ESAs (European Supervisory Authorities, ovvero l'EBA, l'ESMA e l'EIOPA) hanno approvato un documento del *AML Committee* ("*Preliminary report on anti-money laundering and counter financing of terrorism Risk Based Supervision*") che elenca i fattori più rilevanti che le Autorità di Vigilanza nazionali devono prendere in considerazione per impostare una vigilanza basata sul rischio.

Nel rapporto, in particolare, sono dettagliate le quattro fasi in cui può essere suddiviso il processo di *risk based supervision* (raccolta delle informazioni rilevanti; identificazione e valutazione dei rischi; definizione degli interventi da porre in essere a presidio dei rischi individuati; monitoraggio costante dell'adeguatezza e della persistente efficacia del processo) e le principali analisi che è opportuno effettuare in ciascuna di tali fasi.

### **4) Il nuovo ruolo delle ESAs nella proposta di IV direttiva antiriciclaggio**

La bozza di IV direttiva antiriciclaggio prevede un coinvolgimento più intenso delle Autorità di Vigilanza europee nella lotta al riciclaggio. Le ESAs dovranno emanare (entro due anni dall'approvazione della direttiva) linee guida e *Binding Technical Standard*; inoltre parteciperanno all'esercizio di valutazione dei rischi di riciclaggio cui è esposta l'Unione Europea, che sarà coordinato dalla Commissione Europea. L'*AML Committee* sarà chiamato a svolgere il lavoro preparatorio, istruttorio e di redazione dei documenti che le ESAs dovranno produrre.

Tenuto conto degli stringenti limiti di tempo entro i quali gli atti in questione dovranno essere finalizzati, l'*AML Committee* ha già avviato, con l'istituzione di tre specifici sottogruppi, i lavori per la predisposizione, entro la prima metà del 2015, di linee guida in materia di adeguata verifica, supervisione basata sul rischio e punto di contatto centrale degli Istituti di pagamento.

## **1.4 L'assistenza tecnica in materia antiriciclaggio**

Nell'ambito delle iniziative di contributo alla *Deauville Partnership* in favore dei paesi arabi in transizione, la Banca d'Italia – in collaborazione con la UIF e il Ministero degli Affari Esteri – ha organizzato nel settembre 2013 un seminario in materia di *asset recovery* rivolto a rappresentanti delle Autorità di tali paesi impegnate nell'azione di investigazione e recupero dei beni finanziari sottratti illegalmente. Esponenti della Vigilanza e della UIF hanno svolto interventi nelle aree di rispettiva competenza per illustrare l'utilizzo dei presidi antiriciclaggio nella lotta alla corruzione nonché gli strumenti per l'individuazione e il blocco di beni di provenienza illecita.

## **2. L'attività regolamentare della Banca d'Italia in attuazione del d.lgs. 231/2007**

---

fattispecie a maggior rischio di riciclaggio. Tali linee guida, in pratica, ridurranno i margini di discrezionalità degli intermediari e rappresenteranno un riferimento unico, pienamente armonizzato, per tutti i paesi UE. L'*AML Committee* ha già costituito un sottogruppo per la stesura di tali linee guida (cfr. sub 4).

<sup>7</sup> La vigilanza è "*risk based*" quando l'intensità dei controlli effettuati sugli intermediari e il numero di risorse dedicate ai controlli su ciascun intermediario o segmento del mercato finanziario sono individuati a seguito di una procedura formalizzata che, partendo dall'analisi dei rischi, arriva alla definizione dei presidi necessari.

Il 3 aprile 2013 la Banca d'Italia ha emanato il provvedimento in materia di adeguata verifica della clientela e un aggiornamento del provvedimento in materia di registrazioni in archivio unico informatico. Entrambi i regolamenti sono entrati in vigore il 1° gennaio 2014.

## 2.1 Il provvedimento sull'adeguata verifica della clientela.

Il provvedimento in tema di adeguata verifica, che rappresenta l'ultimo tassello della normativa secondaria in materia di antiriciclaggio, fornisce ai destinatari della disciplina una guida per lo svolgimento dell'adeguata verifica, valorizzando al contempo la loro responsabile discrezionalità; gli obblighi sono modulati in relazione alla rischiosità specifica dei casi concreti ed evitando prescrizioni troppo dettagliate o eccessivamente calibrate su specifici settori di attività o tipologie di intermediari. Rientrano tra i destinatari del provvedimento tutti gli intermediari sottoposti a vigilanza diretta della Banca d'Italia nonché le società fiduciarie, i mediatori creditizi, gli agenti in attività finanziaria.

### Il Provvedimento:

- sviluppa il concetto di "approccio basato sul rischio" che costituisce il principio generale della normativa antiriciclaggio: in tale prospettiva, richiede una valutazione della situazione concreta al fine di modulare estensione, intensità e profondità dell'adeguata verifica da condurre nei confronti del cliente e individua, in modo non tassativo, fattori di rischio concreti per procedere alla profilatura di ciascun cliente;
- scandisce le varie fasi dell'adeguata verifica previste dal d.lgs. n. 231/2007: 1) identificazione del cliente e dell'eventuale esecutore; 2) identificazione dell'eventuale titolare effettivo; 3) verifica dell'identità del cliente, dell'eventuale esecutore e dell'eventuale titolare effettivo sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; 4) acquisizione di informazioni su scopo e natura del rapporto continuativo e dell'operazione occasionale; 5) esercizio di un controllo costante nel corso del rapporto continuativo;
- chiarisce gli adempimenti da porre in essere nei casi di regime semplificato di adeguata verifica, che può essere adottato in presenza di un basso rischio di riciclaggio, in ragione della tipologia di cliente o di prodotto finanziario, secondo le indicazioni del d.lgs. n. 231/2007;
- recependo una raccomandazione del GAFI, estende in parte gli obblighi rafforzati di adeguata verifica previsti dalla legge per le persone politicamente esposte estere ai PEPs residenti sul territorio nazionale. Inoltre, il regime di verifica rafforzata è stato esteso a ipotesi ulteriori rispetto a quelle previste dal d.lgs. n. 231/2007, tra cui: i) le operazioni di versamento di contanti o di altri valori mobiliari per un importo complessivo pari o superiore a 10.000 euro quando provenienti da Stati esteri, comunitari o extra-comunitari; ii) le operazioni effettuate con utilizzo di banconote da 200 e 500 euro per importi unitari superiori a 2.500 euro;
- disciplina i casi in cui il destinatario può adempiere all'adeguata verifica avvalendosi di soggetti terzi. Al riguardo, il provvedimento esplicita, tra le condizioni per ricorrere a un terzo, che quest'ultimo abbia effettuato l'adeguata verifica in presenza del cliente.

## 2.2 Il provvedimento sulle registrazioni in archivio unico informatico

Il provvedimento in materia di registrazioni in archivio unico informatico ha allineato il precedente provvedimento del 2009 alle novità apportate dal provvedimento sull'adeguata verifica

della clientela sia per quanto riguarda le definizioni di cliente, esecutore e titolare effettivo, sia in merito ai criteri di registrazione di rapporti e operazioni.

Le modifiche hanno richiesto di introdurre una nuova numerazione per la registrazione di cliente e di esecutore, al fine di distinguere le registrazioni effettuate in base alle precedenti definizioni e quelle che sono effettuate in applicazione della nuova tassonomia.

Inoltre, è stata razionalizzata la registrazione dei dati relativi al titolare effettivo, che le precedenti disposizioni prevedevano solo per determinati rapporti e operazioni.

### **2.3 Il tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze**

La Vigilanza contribuisce all'attività del tavolo tecnico, costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, al quale partecipa unitamente ai rappresentanti della Guardia di Finanza, dell'Unità di Informazione Finanziaria e, in relazione alle problematiche in discussione, a esponenti del Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti. Il tavolo assolve ad una funzione di coordinamento nell'interpretazione della normativa antiriciclaggio e ha approfondito questioni riguardanti l'adeguata verifica della clientela – con particolare riferimento all'obbligo di astensione - la tenuta dell'archivio unico informatico, le restrizioni imposte dal d.lgs. 231/2007 ai trasferimenti del contante e dei titoli al portatore.

## **3. L'attività di vigilanza e controllo a livello nazionale**

Il contributo degli operatori finanziari nell'azione volta a intercettare, respingere e reprimere i tentativi di accesso della ricchezza illecita ai servizi finanziari e all'economia legale è fattore cruciale per un'efficace lotta al crimine.

In tale prospettiva, la Banca d'Italia attua un costante monitoraggio degli intermediari finanziari, attraverso l'attività di vigilanza ispettiva e cartolare, per assicurare uno scrupoloso rispetto della normativa di settore. Per l'individuazione degli intermediari da sottoporre ai controlli di vigilanza viene utilizzato un approccio basato sul rischio, che tiene in considerazione differenti parametri, quali la struttura societaria, le aree di attività, i contesti ambientali in cui gli intermediari operano.

Controlli antiriciclaggio sono effettuati sistematicamente nel corso degli accertamenti ad ampio spettro; controlli mirati e campagne di verifiche su dipendenze sono pianificate sulla base di specifiche esigenze di approfondimento connesse alle valutazioni di rischio. Viene valorizzato l'apporto del personale addetto alle filiali della Banca d'Italia sul territorio in relazione alla maggiore conoscenza delle specificità delle singole realtà locali.

Laddove necessario, la Banca d'Italia si attiva per porre rimedio alle criticità rilevate, intervenendo presso i soggetti vigilati secondo una logica incrementale (ad es., lettere di richiamo, irrogazioni di sanzioni o provvedimenti inibitori) correlata alla gravità delle situazioni riscontrate. Sono altresì possibili successive verifiche ispettive (cd. "follow up") caratterizzate dal fine ultimo di verificare l'efficacia degli interventi correttivi adottati dagli intermediari per la regolarizzazione delle anomalie.


### **3.1 Le ispezioni di vigilanza**

#### **3.1.1 Le ispezioni generali e settoriali**

Da gennaio a dicembre 2013, sono stati condotti complessivamente 184 accertamenti ispettivi di carattere generale (cd. "a spettro esteso") e 3 accertamenti mirati così ripartiti per tipologia (cfr. grafico 1)<sup>8</sup>:

- 15 gruppi bancari (di cui 1 *follow up*);
- 122 banche;
- 11 società di intermediazione mobiliare;
- 9 società di gestione del risparmio;
- 15 società finanziarie iscritte nell'elenco speciale ex art. 107 TUB;
- 7 società finanziarie iscritte nell'elenco generale ex art. 106 TUB;
- 4 Istituti di pagamento;
- 1 Istituto di moneta elettronica.

grafico 1




Dagli accertamenti ispettivi condotti sono emerse le seguenti disfunzioni (cfr. grafico 2):

- a) 41 rilievi hanno avuto a oggetto ritardi o carenze nell'adempimento degli obblighi relativi all'attività di adeguata verifica della clientela;

<sup>8</sup> A titolo informativo, si rammenta che al 31.12.2012 operavano in Italia 706 banche, 75 gruppi bancari, 101 SIM, 19 gruppi di SIM, 172 SGR, 186 finanziarie iscritte nell'albo speciale ex art. 107, 658 finanziarie iscritte nell'albo generale ex art. 106, 3 Istituti di moneta elettronica e 44 Istituti di pagamento.


- b) in 8 casi i rilievi hanno riguardato la mancata osservanza degli obblighi di conservazione dei documenti e di registrazione delle transazioni in AUI, quali omesse o tardive registrazioni, duplicazioni o errate imputazioni delle causali o della titolarità delle operazioni, ovvero mancata o errata rappresentazione dei dati anagrafici. Nella maggior parte dei casi le disfunzioni sono risultate riconducibili a problematiche di natura tecnico-procedurale; altresì riscontrata in taluni casi la violazione degli obblighi di conservazione delle informazioni raccolte per adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela;
- c) in 37 casi sono state riscontrate criticità inerenti alle segnalazioni di operazioni sospette;
- d) in 3 casi sono emerse anomalie concernenti la limitazione all'uso del contante e titoli al portatore;
- e) in 47 casi sono emerse manchevolezze nel rispetto degli obblighi in materia di organizzazione e controlli antiriciclaggio;
- f) in 1 caso sono emerse anomalie riguardo ai presidi organizzativi volti al contrasto del finanziamento al terrorismo.

grafico 2



Nel seguente grafico è rappresentata l'incidenza dei diversi rilievi per ogni tipologia di intermediario.

grafico 3



Gli accertamenti mirati hanno riguardato un gruppo bancario, una banca popolare e una BCC.

Gli accertamenti mirati condotti nei confronti del gruppo bancario hanno posto in luce criticità nei processi del comparto antiriciclaggio, principalmente a causa di disfunzioni dei processi organizzativi e dei presidi di controllo. In particolare, le significative debolezze dell'impianto organizzativo (normativa e procedure interne, assetti organizzativi, procedure ed applicativi informatici) non hanno garantito il presidio omogeneo del rischio, minando affidabilità ed efficacia dei processi di adeguata verifica, di registrazione in AUI e di segnalazione delle operazioni sospette. Tra l'altro sono state riscontrati consistenti arretrati nel completamento del processo di adeguata verifica, nell'attività di valutazione delle operazioni sospette ed anomalie nella tenuta dell'archivio AUI. Considerati gli esiti della verifica, è stato richiesto di definire un articolato piano d'interventi tesi al superamento delle carenze e delle anomalie evidenziate.

Nei confronti del gruppo bancario è stata avviata la procedura sanzionatoria amministrativa per le carenze nell'organizzazione e nel sistema dei controlli.

Il sopralluogo effettuato presso la popolare ha posto in luce alcune carenze presenti nel processo di valutazione delle operazioni sospette e la scarsa organicità, sistematicità e profondità delle attività di controllo. In particolare, con riferimento all'individuazione e valutazione delle operazioni (sia da parte delle dipendenze che della funzione deputata), sono emerse talune debolezze nella regolamentazione e nelle prassi adottate, mentre l'analisi è risultata poco approfondita ed estremamente sintetica. L'attività svolta dalla funzione antiriciclaggio si è rivelata poco incisiva e molto circoscritta, sia con riferimento alla mancata conduzione di verifiche interne su sistemi, procedure e conservazione della documentazione, sia per l'insufficiente vaglio critico degli esiti delle verifiche rafforzate condotte dalle dipendenze.


L'accertamento condotto presso la BCC ha fatto emergere l'esigenza di un generale potenziamento del processo di valutazione delle operazioni anomale, nonché della procedura di adeguata verifica della clientela.

### 3.1.2 Le verifiche presso le dipendenze delle banche

Nell'anno in esame sono state condotte ispezioni mirate antiriciclaggio presso 78 dipendenze. Per la campagna ispettiva 2013, si è deciso di concentrare le attività presso un minor numero di intermediari (11 rispetto ai 20 del 2012), aumentando il numero di sportelli da ispezionare per ciascuno di essi, allo scopo di ottenere maggiori informazioni utili a definire il profilo antiriciclaggio degli intermediari individuati.

Questa tipologia di ispezioni, in virtù del richiamato approccio basato sul rischio, si focalizza su intermediari ubicati in aree territoriali individuate in base alla presumibile maggiore esposizione al rischio di riciclaggio utilizzando un apposito set di indicatori. A tale scopo sono state utilizzate le informazioni rivenienti dall'interlocuzione con gli organi investigativi e la UIF e quelle reperite da fonti qualificate (relazioni periodiche della Direzione investigativa antimafia e della Agenzia nazionale beni sequestrati e confiscati). Tali coordinate, assieme alla necessità di effettuare verifiche presso aree territoriali non ancora interessate dalle precedenti campagne ispettive su dipendenze, hanno portato a ispezionare le filiali di banche localizzate in: Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta, Toscana (cfr. grafico 4). In tale ambito sono stati intrapresi approfondimenti sull'utilizzo anomalo di contante, che proseguiranno nel corso della campagna sportellare 2014. Gli accertamenti sono stati condotti sulla base dell'apposito questionario predisposto per questo tipo di verifiche.

Grafico 4



Dal complessivo esito alle verifiche, emerge - in maniera trasversale tra le diverse zone ispezionate - il permanere di lacune organizzative nel processo di adeguata verifica (in particolare con riguardo all'attività di recupero delle posizioni sprovviste di profilatura, aperte antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. 231/07), nella formazione del personale e - in alcuni casi - nell'alimentazione dell'archivio unico informatico. Sono state altresì rilevate alcune disfunzioni nell'analisi delle operazioni sospette; frequenti i casi in cui la dipendenza non ha tenuto in debito conto, ai fini della valutazione dell'operatività del cliente, di informazioni relative a procedimenti giudiziari in corso, spesso desumibili dalle richieste formulate dalle autorità inquirenti.

In esito agli accertamenti, gli intermediari sono stati invitati a far conoscere le iniziative programmate per la rimozione delle anomalie. Nei casi in cui sono emersi rilievi di possibile interesse per l'Autorità giudiziaria e l'Unità di Informazione Finanziaria, si è provveduto a inviare le segnalazioni per i profili di rispettiva competenza.

### **3.2 I controlli di vigilanza cartolare**

Nel quadro dell'attività di vigilanza cartolare, sono pervenute alla Banca d'Italia 78 comunicazioni ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 231/2007 da parte degli organi di controllo degli intermediari. Con tali comunicazioni, i soggetti vigilati hanno portato all'attenzione dell'Autorità di Vigilanza le violazioni in ordine alla normativa antiriciclaggio.

A seguito delle segnalazioni pervenute dai soggetti vigilati, la Banca d'Italia ha comunicato alla competente Autorità giudiziaria i fatti di possibile rilevanza penale. Per gli aspetti attinenti l'assetto organizzativo e dei controlli interni, gli intermediari sono stati invitati a fornire precisazioni e a porre in essere pronte iniziative volte alla rimozione delle disfunzioni.

L'attività di controllo, inoltre, si è avvalsa delle informative pervenute dall'Autorità giudiziaria e dall'Unità di Informazione Finanziaria, in relazione alle quali la Vigilanza ha adottato i provvedimenti di competenza.

### **3.3 Il profilo "antiriciclaggio" nei procedimenti amministrativi di vigilanza**

Il rilascio di provvedimenti amministrativi è un ulteriore canale a disposizione della Banca d'Italia per esercitare l'azione di vigilanza in merito alle tematiche antiriciclaggio. Durante la fase istruttoria del procedimento, infatti, viene verificato che gli intermediari istanti rispettino la normativa antiriciclaggio.

Gli elementi informativi tratti dall'attività di controllo ispettivo e cartolare (nonché dallo scambio informativo con le altre Autorità competenti) sono oggetto di apposita valutazione per determinare se eventuali disfunzioni di settore possano costituire un elemento ostativo all'accoglimento dell'istanza o se sia opportuno associare al rilascio del provvedimento la richiesta dell'adozione di specifici interventi nel comparto antiriciclaggio.

Nel corso del 2013 si è provveduto a valutare il profilo antiriciclaggio in relazione a 242 procedimenti amministrativi. In occasione del rilascio dei provvedimenti alcuni intermediari sono stati invitati a condurre approfondimenti e verifiche sulla funzionalità dell'assetto organizzativo e dei controlli interni in materia antiriciclaggio e a trasmetterne gli esiti alla vigilanza.

### **3.4 Le procedure sanzionatorie**

Nel corso del 2013 sono state avviate 38 procedure per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie relative a violazioni della normativa antiriciclaggio nei confronti di altrettanti intermediari (26 banche, 3 SIM, 4 SGR, 1 società iscritta nell'elenco generale di cui all'art. 106 TUB e 4 intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB). Delle predette procedure, 36 si sono concluse con l'emanazione del relativo provvedimento sanzionatorio, mentre 2 sono state archiviate. Le inosservanze, riconducibili a disfunzioni nella struttura organizzativa e dei controlli interni, sono state contestate ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio